

Circolare del ministero dello Sviluppo economico 26 luglio 2016, n. 71852

Modalita' di presentazione della comunicazione ai sensi dell'ex articolo 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, n. 388, relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della precitata legge 388/2000. (16A05859)

in Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2016, n. 184

Vigente al: 8-8-2016

Alle imprese interessate
All'Agenzia delle entrate

La presente circolare, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, disciplina le modalità per l'invio da parte delle imprese interessate, della comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, n. 388.

Le imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) gli investimenti ambientali di cui all'art. 6, comma 13, della legge n. 388/2000, possono provvedere all'invio della precitata comunicazione esclusivamente attraverso modalità telematiche, sulla base del modello il cui facsimile è riportato nell'allegato alla presente circolare, come indicato sul sito del Ministero all'indirizzo www.mise.gov.it, nell'apposita sezione dedicata «Agevolazioni ambientali (L. 388/2000)».

Ai fini del predetto invio, le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web raggiungibile dalla predetta sezione, alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

Si specifica che a partire dal 1° settembre 2016, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 3, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, sono accettate esclusivamente le comunicazioni inviate con la predetta modalità telematica: pertanto, a decorrere dalla medesima data, non potranno essere accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certificata.